



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 31-01-2019

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	P	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	A
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’argomento iscritto al punto n. 4 dell’O.D.G. avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente Tari. ANNO 2019.”

ENTRA IL CONS. MOSCHELLA, Presenti 16

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Del Mauro, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che qui si intende integralmente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportati;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il “Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016, pubblicata sul portale del federalismo in data 16.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2018, pubblicata sul portale del federalismo in data 03.05.2018;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC :

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi *anche* delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ed in particolare l'Art. 1 comma 1093. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

DATO ATTO che la valutazione in merito all'incidenza del fabbisogno standard sul piano finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi è indicata, in allegato, nello stesso piano.

VISTA, altresì, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare l'articolo 1:

- comma 37 che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apporta le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017." estendendo anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi con esclusione della TARI;
- comma 38 che all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apporta le seguenti modificazioni: le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » prorogando, quindi, al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari.

RILEVATO CHE Il comma 1093 dell'articolo 1 della legge 145/2018 prevede che all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il divieto di aumento delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ma che comunque la TARI risultava esclusa da tale blocco;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

TENUTO CONTO altresì, che:

–le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

LETTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che il Ministero degli Interni con decreto 7 dicembre 2018, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO ed esaminato il prospetto dei costi trasmesso dal soggetto gestore dei rifiuti per l'anno 2019, acquisito al Prot. n 2622 del 25.01.2019 dell'Ente;

TENUTO CONTO che la tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Art. 1 comma 3 Regolamento IUC componente TARI);

RILEVATO, altresì, che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 2.369.124,77 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2019, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di

adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nel piano finanziario ed in esso riportati;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO, altresì, che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 80, in data 18/11/2000 successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli 12, astenuti 4 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi. Mazzariello, Scioscia)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;
- 3) **DI APPROVARE** le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato Piano Finanziario;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - lo stanziamento di bilancio, come previsto dall'Art. 26 della Parte 4 "Regolamento componente TARI" contenute del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) complessivamente per le agevolazioni in esso previste, è fissato per l'anno 2019 in Euro 15.000,00;
 - la Tariffa prevista dall'Art. 21 della Parte 4 "Regolamento componente TARI" del complessivo Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) è aumentata del 50%;
 - la riduzione prevista dall'Art. 23 della Parte 4 "Regolamento componente TARI" contenute del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) è fissata per il 2019 al 10%;
- 5) **DI DEMANDARE** per il solo anno 2019 l'individuazione delle scadenze di cui all'Art. 5 c.2 della Disciplina Generale della IUC (Imposta Unica Comunale) ad apposita determinazione dirigenziale;
- 6) **DI FISSARE** ai sensi dell' Art. 26 c.5 "Regolamento componente TARI" nel Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il limite ISEE massimo per usufruire dell'esenzione totale ai sensi dell'Art. 26, c 1, lettera a) in Euro 800,00;
- 7) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli 12, astenuti 4 (Conss. Spagnuolo Paolo, Landi. Mazzariello, Scioscia)

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 21,05

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22-02-2019

Dal Municipio, li 22-02-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-01-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 22-02-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 22-02-2019

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di Avellino



PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014 nel Comune di Atripalda, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Con la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 06/05/2014 è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale del federalismo in data 14/05/2014 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 10/11/2014 (pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 28/11/2014), ulteriormente integrato, poi, con Deliberazioni n° 9 del 27.04.2016 e n°25 del 27.06.2016 a cui si rimanda;

II D.P.R. 158/1999

Con riferimento alla TARI, l'art 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 stabilisce che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, ai sensi del comma 652, di "commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la TARSU) oppure abbiano realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico tali da prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di due quote:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 147/2013).

Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del Piano finanziario sopraccitato:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Atripalda si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo d'igiene Urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società Irpiniambiente spa, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :

n.1 spazzatrici meccaniche;

n. 5 autocarri,

Altri mezzi a seconda delle necessità.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU, che ha dato buoni risultati per il 2017, si dovrà implementare anche per il 2019 attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). L'ente ha introdotto, nel regolamento, ulteriori riduzioni tariffarie nel corso del 2016 per le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alle quantità di rifiuti non prodotti.

Nel 2015, infatti, aveva trovato applicazione il nuovo Art. 23 del Regolamento IUC componente TARI - Riduzioni per le utenze domestiche - che prevedeva una riduzione a consuntivo alle utenze domestiche che avevano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto che ha visto una prima adesione di 75 nuclei familiari i quali già dal 2016 hanno potuto usufruire di una riduzione sulla parte variabile della tariffa (109 nuclei nel 2019 + 45%).

Inoltre, resta presente, per le utenze non domestiche, la possibilità prevista dall' Art. 24. del Regolamento IUC componente TARI- Riduzioni per il recupero - La riduzione della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, anche questa possibilità è in fase di sviluppo con sempre maggiori adesioni.

Nel 2016 con Delibera Consiliare n° 25 del 27.06.2016 l'Ente ha integrato il suddetto Art. 23 nel seguente testo: "Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, a consuntivo, tra un minimo del 10 % ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ente di aver attivato il compostaggio domestico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'adesione alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani e nei termini in esso previsti. La medesima riduzione, nel rispetto delle predette procedure, è applicabile anche alle attività agricole e florovivaistiche.

Alle utenze domestiche, altresì, in regola con i pagamenti che utilizzano per la raccolta differenziata le apparecchiature "mangia-lattine in alluminio", dislocate sul territorio comunale, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa dal 10% al 30%, a consuntivo, secondo le seguenti modalità:

- 2000 punti nel corso dell'anno solare: riduzione del 10%

- 4000 punti nel corso dell'anno solare: riduzione del 20%

- 6000 punti nel corso dell'anno solare: riduzione del 30%

Al raggiungimento dell'obiettivo i cittadini dovranno presentare gli scontrini presso l'Ufficio Ambiente dell'Ente per la verifica dei punti raccolti e beneficiare dell'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa rifiuti (TARI) per l'anno di riferimento."

L'introduzione delle suddette ulteriori politiche che incentivano alla differenziazione e riduzione dei rifiuti nonché l'implementazione di quelle già esistenti, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di incrementare la produzione di rifiuti differenziati nonché una sempre più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e da poter conferire alla piazzola ecologica di cui si prevede di realizzare un primo lotto proprio nel corso del corrente anno prevedendone la spesa negli altri costi tra quelli sostenuti per il 2019.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema porta a porta.

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Irpiniambiente spa, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso lo STIR di Pianodardine di Avellino.

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:

- Raccolta domiciliare (pattumiere per vetro, bottiglie di plastica e lattine, definiti, imballaggi in materiali misti);
- Raccolta domiciliare di carta e cartone presso i grossi produttori.
- Raccolta domiciliare dell'umido presso utenze domestiche e non domestiche

Tale raccolta avviene nel rispetto di un calendario di conferimento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:

Residuo – 2 giorni a settimana – Lunedì/VENERDI' - MATTINA dalle ore 6:00

Organico – 2 giorni a settimana – MARTEDI'/ SABATO – MATTINA dalle ore 6:00

Multimateriale – 1 giorno a settimana – MERCOLEDI' – MATTINA dalle ore 6:00

Vetro – 1 giorno a settimana – GIOVEDI' – MATTINA dalle ore 6:00

Carta e cartone – 1 giorno a settimana - MERCOLEDI' - POMERIGGIO dalle ore 12:00

Imballaggi in carta e cartone – 2 giorni a settimana – MERCOLEDI'/SABATO – POMERIGGIO dalle ore 12:00

Ingombranti e RAEE - ritiro a domicilio previa prenotazione al numero verde

Le pile esauste e i farmaci scaduti sono conferiti in contenitori dislocati sul territorio comunale.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana dell'anno corrente, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire, come da prospetto allegato al presente piano finanziario.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

Ci si attendono anche effetti sull'ambiente locale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio e dall'attività di videosorveglianza per un generale miglioramento della qualità territoriale.

3 – Relazione al piano finanziario

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

Il soggetto gestore ha trasmesso il prospetto di sintesi dei costi per il piano finanziario TARI 2019 acquisito al prot. dell'ente con il numero 2622 del 25.01.2019.

Nel corso del 2018, infine, si sono verificati scostamenti rispetto alla previsione dei costi per oneri di smaltimento indifferenziato trasfusi in aumento per il 2019 seppur compensati sia da una riduzione dei costi afferenti il ciclo differenziato (di cui si è tenuto conto ai sensi dell'Art. 14 c.4 del Regolamento IUC componente TARI) sia dall'attività di lotta all'evasione del Settore Entrate dell'Ente.

5. Il piano degli investimenti

Per la quantificazione degli investimenti programmati in beni, mezzi si deve far riferimento a quanto previsto dal soggetto gestore Irpiniambiente a cui è demandato il servizio di raccolta, per quanto riguarda gli impianti il Comune prevede di sostenere durante l'esercizio di riferimento e negli anni successivi i costi per la realizzazione di un ecocentro al fine di ridurre ulteriormente i costi relativi alla gestione ottimizzando le procedure di raccolta e ritiro del rifiuto anche attraverso l'introduzione di sistemi intelligenti (softwares) per rilevare il contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, reti informatiche per la gestione complessiva del ciclo logistico del servizio, sistemi gestionali premianti per i cittadini che conferiscono i rifiuti all'ecocentro.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti per l'anno 2019 all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano è stato redatto in conformità a quanto comunicato dal soggetto gestore prot. n. 2622 del 25.01.2019 nonché alla nota del responsabile del Settore Ambiente con medesimo protocollo.

Pel la quantificazione degli investimenti programmati in beni, mezzi e impianti, come già detto, si rimanda alle previsioni del soggetto gestore nel piano industriale.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella:

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	

Ammortamenti B14 oneri diversi di gestione			€ 462.421,95
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 290.282,35
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 380.878,51
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 40.000,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 936.547,32
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 307.615,52
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 27.943,44
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€ 0,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ -91.844,97
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 15.280,65
	Acc Accantonamento		€ 0,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ <i>r</i> tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente <i>In</i> investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2 € 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
l_{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento			___ 0,00 %
X_n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n			___ 0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ <u>2.369.124,77</u>	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ <u>453.801,07</u>
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ <u>1.915.323,70</u>

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed

è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze domestiche	€	1.355.701,08	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	
$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$				€ <u>265.428,25</u>
			Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ <u>1.090.272,83</u>

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non domestiche	€	1.013.423,69	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	
$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$				€ <u>188.372,82</u>
			Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ <u>825.050,87</u>

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	120.850,62	0,81	1.087,00	1,00	0,391936	116,712822
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	160.241,91	0,94	1.280,92	1,80	0,454839	210,083080
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	121.074,98	1,02	948,96	2,30	0,493549	268,439491
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	111.098,00	1,09	862,00	3,00	0,527420	350,138467
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	27.630,00	1,10	206,00	3,60	0,532259	420,166160
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	7.786,00	1,06	57,00	4,10	0,512904	478,522571

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
		KC appl	KD appl		

Tariffa utenza non domestica		mq	Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	8.664,00	0,45	4,00	0,452849	1,974732
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	40.634,48	0,36	3,20	0,362279	1,579785
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	127,00	0,70	6,04	0,704432	2,981845
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	5.316,00	0,40	3,99	0,402532	1,969795
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.095,00	1,01	8,92	1,016395	4,403653
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.198,00	0,85	7,50	0,855381	3,702623
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	4.496,00	0,90	7,90	0,905698	3,900096
2 .10	OSPEDALI	130,00	0,86	7,55	0,865445	3,727307
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	24.456,00	0,90	7,90	0,905698	3,900096
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.473,00	0,55	6,09	0,553482	3,006530
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	48.825,96	0,85	7,50	0,855381	3,702623
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.996,00	1,01	8,88	1,016395	4,383905
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1.401,00	0,56	4,90	0,563545	2,419047
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,19	10,45	1,197252	5,158985
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	4.547,00	1,19	10,45	1,197534	5,158988
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	3.378,00	0,77	6,80	0,774875	3,357045
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4.346,00	0,91	8,02	0,915761	3,959338
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	13.531,00	0,58	5,73	0,583672	2,828804
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.040,00	0,45	4,00	0,452849	1,974732
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3.751,56	4,08	38,45	4,105833	18,982115
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	347,00	3,06	29,56	3,079375	14,593272
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	5.180,00	3,07	28,10	3,089438	13,872495
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	16.082,00	1,56	13,70	1,569877	6,763458
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	882,00	1,56	13,77	1,569877	6,798016
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	879,00	5,30	47,10	5,333558	23,252474
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	60,00	3,35	29,50	3,371211	14,563651

Nel caso in cui, nel corso del 2019, si dovesse applicare una tariffa attualmente non elaborata per assenza di attività non dom., sarà applicata tariffa analoga come da codice ATECO.

Allegato fabbisogni standard

	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B) fabbisogno	Componente del fabbisogno
					A

Intercetta		294,64			294,64
Regione ⁽¹⁾	-	126,3047	-	CAMPANIA	126,3047
Cluster ⁽²⁾	-	-4,1813	-	CLUSTER 12	-4,1813
Forme di gestione associata ⁽³⁾	-	-14,629424	-	Comuni con gestione associata in convenzione di comuni	-14,629424
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture ⁽⁴⁾</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	1	-2,15
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,2	-	1	-15,2
Impianti di TMB	n.	5,17	-	1	5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	1	5,33
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina ⁽⁵⁾	scostamento % dalla media	1,22		1,5	1,83
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista ⁽⁶⁾	%	1,15	45,3	63	20,36
Distanza tra il comune e gli impianti ⁽⁷⁾	Km	0,41	32,34	50	7,24
					A/N
<i>Economie/diseconomie di scala [coeff]/(N) ⁽⁸⁾</i>	coeff in € / ton di rifiuti	6.321,84	-		1,37
Costo standard unitario (C) ⁽⁹⁾	€ per ton				426,08
Costo standard complessivo (D=N*C) ⁽¹⁰⁾	€				1.962.534,15
PIANO FINANZIARIO TARI 2019					2.377.745,45 €
DIFFERENZA					415.211,30 €
DIFFERENZA PERCENTUALE					17,46%